



Bundesamt
für Gesundheit

Office fédéral
de la santé publique

Ufficio federale
della sanità pubblica

Uffizi federal
da sanadad publica

3003 Berna, ... 2004

Divisione Vigilanza AMal
Assicurazione malattia e infortunio

Circolare UE 04/3
Agli assicuratori LAMal
e ai loro riassicuratori

Ai Governi cantonali, ai servizi cantonali
competenti per la pianificazione ospedaliera e
ai servizi cantonali competenti per il controllo
dell'obbligo di assicurazione

Alle associazioni dei fornitori di prestazioni

Adeguamenti tecnici dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS nell'ambito dell'assicurazione malattie a decorrere dal 1° giugno 2004

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente vi informiamo sugli adeguamenti tecnici dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS nell'ambito dell'assicurazione malattie, in vigore dal 1° giugno 2004, e sulle loro conseguenze per la Svizzera.

Le modifiche comprendono l'introduzione della tessera europea d'assicurazione malattia, l'allineamento dei diritti in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente e la semplificazione dei moduli E.

1 Introduzione della tessera europea d'assicurazione malattia

A partire dal 1° giugno 2004 la **tessera europea d'assicurazione malattia** sostituirà il modulo E 111, che finora permetteva ai turisti e alle persone in viaggio d'affari che soggiornavano temporaneamente in uno Stato della CE/dell'AELS o in Svizzera di beneficiare delle cure immediatamente necessarie. La tessera europea d'assicurazione malattia, del formato di una carta di credito, contiene i dati seguenti: cognome e nome del titolare della tessera, numero d'identificazione personale, data di nascita, data di scadenza della tessera, codice ISO dello Stato membro che rilascia la tessera, numero d'identificazione dell'assicuratore-malattie competente e numero progressivo della tessera. Tutte le persone assicurate, compresi i loro familiari affiliati presso lo stesso assicuratore-malattie, hanno diritto ad una tessera propria. Per il momento non si tratta di una tessera sanitaria poiché non contiene dati medici. La tessera può essere usata unicamente come tessera europea oppure essere inserita sul

retro della tessera d'assicurazione malattia esistente negli Stati membri. L'allegato 1 contiene un modello di tessera europea d'assicurazione malattia.

Quando circostanze eccezionali impediscono ad una persona assicurata di presentare la tessera europea d'assicurazione malattia, l'assicuratore-malattie competente le rilascia un **certificato provvisorio sostitutivo** di durata limitata. Circostanze eccezionali possono essere il furto o la perdita della tessera oppure la partenza in termini troppo brevi per poterne ottenere una. L'allegato 2 contiene un modello di certificato provvisorio sostitutivo.

Non tutti gli Stati membri della CE/dell'AELS e la Svizzera potranno introdurre la tessera europea d'assicurazione malattia dal 1° giugno 2004. Alcuni di essi hanno chiesto di poter beneficiare di un periodo transitorio, che terminerà al più tardi il 31 dicembre 2005. Qui di seguito vengono elencati gli Stati cui è stato concesso un periodo transitorio.

Stato	Periodo transitorio fino al
Austria	31 dicembre 2005
Gran Bretagna	31 dicembre 2005
Islanda	31 dicembre 2005
Italia	31 dicembre 2005
Liechtenstein	31 dicembre 2005
Paesi Bassi	31 dicembre 2005
Portogallo	28 febbraio 2005
Svizzera	31 dicembre 2005

Dal 1° giugno 2004 alla fine del periodo transitorio questi Stati continueranno a rilasciare un modulo, ovvero un nuovo **modulo E 111**, che conterrà gli stessi dati della tessera europea d'assicurazione malattia (vedi punto 3: Semplificazione dei moduli E). Prima del termine del periodo transitorio essi potranno però, limitatamente a certe regioni, iniziare ad introdurre la tessera europea d'assicurazione malattia.

I seguenti Stati introdurranno la tessera europea d'assicurazione malattia dal 1° giugno 2004: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Spagna e Svezia. Per la Germania si applica una normativa speciale: anche se non ha chiesto di poter beneficiare di un periodo transitorio, durante una fase pilota le istituzioni di assicurazione malattie competenti introdurranno la tessera europea d'assicurazione malattia soltanto per alcuni assicurati. A tutti gli altri assicurati fino al 31 dicembre 2005 verrà rilasciato un certificato provvisorio sostitutivo.

Dal 1° giugno 2004 gli Stati che non beneficiano di un periodo transitorio non potranno più rilasciare il modulo E 111. Gli assicuratori-malattie che non saranno ancora in grado di emettere la tessera europea d'assicurazione malattia dovranno rilasciare ai loro assicurati il certificato provvisorio sostitutivo.

Conseguenze per la Svizzera

Come già menzionato, la Svizzera introdurrà la tessera europea d'assicurazione malattia soltanto dal 1° gennaio 2006. A partire da questa data, per quanto riguarda l'accesso alle cure in uno Stato membro della CE/dell'AELS, gli assicurati provenienti dalla Svizzera potranno presentare soltanto la tessera

europea d'assicurazione malattia o il certificato provvisorio sostitutivo. Fino a questa data gli **assicuratori-malattie** svizzeri dovranno rilasciare il nuovo modulo E 111.

Dal 1° giugno 2004, per quanto riguarda l'accesso alle cure in Svizzera, gli assicurati provenienti da uno Stato membro della CE/dell'AELS dovranno presentare ai **fornitori di prestazioni** o la tessera europea d'assicurazione malattia o il certificato provvisorio sostitutivo oppure il nuovo modulo E 111. La panoramica allegata "Introduzione della tessera europea d'assicurazione malattia" vi indica la data alla quale i diversi Stati introdurranno la tessera (allegato 3).

2 Allineamento dei diritti

Dal 1° giugno 2004, in caso di malattia o maternità durante un soggiorno sul territorio di un altro Stato della CE/dell'AELS o della Svizzera, tutte le persone assicurate avranno diritto, su presentazione della tessera europea d'assicurazione malattia, del certificato provvisorio sostitutivo o del modulo E 111, a **tutte le prestazioni in natura necessarie sotto il profilo medico, tenendo conto del tipo di prestazioni e della durata prevista del soggiorno**. Non si distinguerà più tra cure immediatamente necessarie e cure necessarie. Per il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno temporaneo all'estero, in futuro non avrà quindi più importanza se l'avente diritto sarà turista, titolare di una rendita, lavoratore distaccato, disoccupato o studente. Affinché i costi delle prestazioni fornite all'estero siano rimborsati, si dovranno soddisfare tre condizioni: la necessità medica (1), tenendo conto della durata del soggiorno (2) e del tipo di prestazioni (3). In caso di soggiorno temporaneo in un altro Stato membro della CE/dell'AELS o in Svizzera, l'assicurato ha diritto a tutte le prestazioni necessarie affinché possa proseguire il soggiorno e non debba rientrare nel Suo Paese per farsi curare.

Esempi

Il signor A, assicurato nello Stato CE 1, trascorre tre settimane di vacanza nello Stato CE 2. In quest'ultimo Stato le prestazioni in caso di malattia includono tra l'altro le cure dentarie. Durante la seconda settimana di vacanza il signor A, a colazione, mangiando una fetta di pane morde una piccola pietra e perde la grande otturazione di un molare. Dato che lamenta dolori, consulta un dentista, il quale constata che è necessario otturare immediatamente, a titolo provvisorio, il dente al fine di lenire il dolore e di evitare un ulteriore danno al dente. Il dentista constata inoltre che, per poter essere conservato per una lunga durata, il dente leso dovrebbe essere munito di una corona entro tre o quattro mesi. Nella fattispecie le cure provvisorie devono essere dispensate nel quadro dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni. Non così l'inserimento della corona, che può essere rinviato senza problemi ad una data da convenire dopo la fine delle vacanze trascorse nello Stato CE 2.

Anche il signor B è assicurato nello Stato CE 1 e soggiorna nello Stato CE 2. Durante il secondo mese del distacco, limitato ad un anno, subisce lo stesso infortunio del signor A. Nella fattispecie, stando all'assistenza reciproca in materia di prestazioni, anche l'inserimento di una corona sul molare può essere effettuato a carico dell'istituzione d'assicurazione malattie competente, in quanto le cure sono necessarie sotto il profilo medico durante il soggiorno del signor B nello Stato CE 2.

Il caso in cui l'assicurato si reca in un altro Stato membro della CE/dell'AELS o in Svizzera per beneficiare di cure mediche continuerà a non essere coperto. Se l'assicurato andrà in uno di questi Stati esclusivamente a tale scopo, i costi delle relative cure saranno assunti dall'istituzione

d'assicurazione malattie competente soltanto se questa ha dato il suo consenso rilasciando il modulo E 112.

Per alcuni tipi di cure continue d'importanza vitale e che necessitano di un'infrastruttura specifica, come ad esempio la dialisi, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile durante il suo soggiorno in uno Stato membro della CE/dell'AELS o in Svizzera. Queste prestazioni saranno oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'istituzione che dispensa le cure al fine di assicurare la disponibilità di tali cure e salvaguardare la libertà dell'assicurato di soggiornare temporaneamente in un altro Stato.

Conseguenze per la Svizzera

Dal 1° giugno 2004 anche le persone assicurate in Svizzera che soggiornano in uno Stato della CE/dell'AELS avranno diritto alle cure necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto del tipo di prestazioni e della durata prevista del soggiorno (come già indicato nella nostra lettera del 29 aprile 2004, per il momento esse non vi avranno diritto nei 10 nuovi Stati membri della CE). Gli **assicuratori-malattie** dovranno assumere i costi delle cure nel quadro dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni. Con la presente chiediamo agli assicuratori-malattie d'informare quanto prima i loro assicurati in merito a questi nuovi diritti in caso di soggiorno in uno Stato della CE/dell'AELS. Grazie ad una procedura semplificata, in futuro le persone assicurate in Svizzera potranno rivolgersi direttamente al fornitore di prestazioni in tutti gli Stati della CE/dell'AELS mediante il modulo E 111, senza dover passare dapprima dall'istituzione d'assicurazione del luogo di soggiorno.

I **fornitori di prestazioni** in Svizzera dovranno concedere agli assicurati degli Stati membri della CE/dell'AELS che presenteranno la tessera europea d'assicurazione malattia, il certificato provvisorio sostitutivo o il modulo E 111 le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenendo conto del tipo di prestazioni e della durata prevista del soggiorno (come già menzionato nella nostra lettera del 29 aprile 2004, per il momento gli attestati degli assicurati dei 10 nuovi Stati membri della CE non dovranno essere riconosciuti). Al fine di evitare problemi al momento del rimborso delle prestazioni, raccomandiamo ai fornitori di prestazioni di chiedere agli assicurati degli Stati membri della CE/dell'AELS di compilare la dichiarazione allegata prima della cura: essendo a conoscenza della durata del soggiorno in Svizzera, potranno così adeguare la cura alla durata prevista del soggiorno. Inoltre dovrebbe essere allestita una documentazione in merito al diritto alle cure. I fornitori di prestazioni dovranno allegare la dichiarazione e la documentazione alla loro fattura (allegato 4). Questi documenti sono disponibili su Internet all'indirizzo www.sozialversicherungen.admin.ch / AMal / UE / Cantoni.

3 Semplificazione dei moduli E

In seguito all'introduzione della tessera europea d'assicurazione malattia e all'allineamento dei diritti a decorrere dal 1° giugno 2004, alcuni moduli E validi per l'assicurazione malattie saranno adeguati o soppressi a partire dalla stessa data.

Modulo E 110

“Attestato per lavoratori subordinati addetti ai trasporti internazionali”

L'allineamento dei diritti ha quale conseguenza la soppressione di questo modulo e la sua sostituzione con la tessera europea d'assicurazione malattia o con il nuovo modulo E 111.

Modulo E 111

“Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura durante la dimora in uno Stato membro diverso”

Il vecchio modulo viene sostituito con uno nuovo (l'allegato 5 contiene un modello). Gli attestati rilasciati prima del 31 maggio 2004 rimangono validi al massimo fino al 31 dicembre 2004. A decorrere dal 1° giugno 2004 gli Stati che beneficiano di un periodo transitorio per l'introduzione della tessera europea d'assicurazione malattia dovranno rilasciare il nuovo modulo E 111. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il modulo E 111 non potrà più essere rilasciato. A partire da questa data, per poter beneficiare delle cure in uno Stato della CE/dell'AEELS o in Svizzera gli assicurati dovranno presentare la tessera europea d'assicurazione malattia o il certificato provvisorio sostitutivo. A questo proposito richiamiamo ancora una volta la vostra attenzione sulla panoramica allegata "Introduzione della tessera europea d'assicurazione malattia", in cui viene indicato per quanto tempo i moduli E 111 e E 128 sono ancora validi (allegato 3).

Modulo E 113

“Ricovero ospedaliero – notifica di entrata e di uscita”

Questo modulo viene soppresso.

Modulo E 114

“Concessione di protesi, di grandi apparecchi ecc.”

Questo modulo viene soppresso.

Modulo E 119

“Attestato riguardante il diritto dei disoccupati e dei loro familiari alle prestazioni dell'assicurazione malattia e maternità”

L'allineamento dei diritti ha quale conseguenza la sostituzione del vecchio modulo con uno nuovo. Il nuovo modulo E 119 è valido soltanto per le prestazioni in denaro. Riguardo alle prestazioni in natura, il vecchio modulo E 119 viene sostituito dalla tessera europea d'assicurazione malattia o dal nuovo modulo E 111.

Modulo E 128

“Attestazione del diritto alle prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro”

L'allineamento dei diritti ha quale conseguenza la soppressione di questo modulo e la sua sostituzione con la tessera europea d'assicurazione malattia o con il modulo E 111. I moduli E 128 rilasciati prima del 1° giugno 2004 rimangono validi fino alla scadenza della loro validità.

Altri moduli della serie E 100

In seguito all'adesione di dieci nuovi Stati all'Unione Europea, avvenuta il 1° maggio 2004, anche gli altri moduli della serie E 100 vengono aggiornati.

Conseguenze per la Svizzera

A decorrere dal 1° giugno 2004 gli **assicuratori-malattie** svizzeri dovranno rilasciare soltanto i nuovi moduli E. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali li metterà a vostra disposizione a partire da questa data all'indirizzo www.sozialversicherungen.admin.ch / Internazionale / Moduli / CH/UE.

Per eventuali domande concernenti queste importanti modifiche, vi preghiamo di rivolgervi alla signora Jeker, tel. 031 322 90 58.

Cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Vigilanza AMal

Daniel Wiedmer, capodivisione

Allegati menzionati